



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 30 del 06/03/2025

**OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO
L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(CD. WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE
SEGNALA VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023) - ADEGUAMENTO ALLE LINEE
GUIDA ANAC DELIBERA N. 311/2023**

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MESINI MATTEO	Sindaco	SI
LENZOTTI SERENA	Vice Sindaco	SI
FERRARI FEDERICO	Assessore	SI
PENNACCHIA MARIA RAFFAELLA	Assessore	SI
SAVIGNI MARIA	Assessore	SI
TONELLI CHIARA	Assessore	NO
ZILIOLO DAVID	Assessore	SI

Presenti: 6	Assenti: 1
-------------	------------

Assiste il II Segretario Generale Maria Assunta Manco

Assume la Presidenza Matteo Mesini

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO
L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(CD. WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE
SEGNALA VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023) - ADEGUAMENTO ALLE LINEE
GUIDA ANAC DELIBERA N. 311/2023**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. n. 165/2001, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che all’art. 1, comma 1, ha riformulato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, successivamente abrogato dall’art. 23 del D.Lgs. 24/2023;
- la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (cd. Decreto *whistleblowing*);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)”, dettando linee guida per l’applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 311 del 12/07/2023, previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023;
- l’art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 24/2023, secondo il quale “*I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione...*”;

richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il PIAO del Comune di Sassuolo 2025-2027 e, con esso, la sottosezione 02.03 “Rischi corruttivi e trasparenza”, nell’ambito della quale sono elencate tra le principali attività di

prevenzione della corruzione la tutela del dipendente che segnala illeciti mediante lo strumento cd. *whistleblowing*;

rilevato che il D.Lgs. n. 24/2023 e le Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 311 del 12/07/2023, in materia di *whistleblowing*, hanno significativamente innovato la materia e che, pertanto, si rende necessario approvare una nuova procedura interna per disciplinare la gestione di tali segnalazioni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

considerato che:

- la Procedura di segnalazione allegata è stata condivisa, tramite il responsabile del SIA dell'Unione dott. Cantelli, con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Sassuolo, Lepida Spca, il quale ha ritenuto la stessa in linea con le indicazioni normative e le Linee guida diffuse dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- la software house Laser Romae s.r.l. che, in esecuzione del contratto stipulato dal Settore Servizi Informativi Associati dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, fornisce la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni secondo le modalità di tutela dell'anonimato e della riservatezza dei dati personali previsti dalla normativa in materia, incaricata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ha attestato con comunicazione che l'applicativo è conforme ai requisiti previsti;
- in merito alla nuova procedura sono stati informati i Sindacati, ex art. 4, comma 1, D.Lgs. 24/2023, come da comunicazione prot.Unione n. 5730 del 14/02/2025;
- si provvederà a dare ampia diffusione della suddetta procedura;

ritenuto necessario approvare la nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*, che si applicherà dal 15 marzo 2025;

ritenuto di approvare la nuova procedura anche quale atto di indirizzo per la società *in house* Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;

dato atto, quindi, che la procedura di cui alla propria deliberazione n. 24 del 23/02/2016 sarà abrogata a decorrere dalla medesima data sopra indicata;

visto il provvedimento del Sindaco pro tempore prot.n. 46227/2024 del 01/10/2024, con cui è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente il Segretario Generale, dott.ssa Maria Assunta Manco;

visto il D.Lgs.267/2000, nel testo oggi vigente, ed in particolare l'art.48, in merito al profilo della competenza a deliberare;

richiamato lo Statuto Comunale;

visto il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate", esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegata "Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (cd. *whistleblowing*) - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023)", parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà dal 15 marzo 2025;
2. di stabilire che, dalla medesima data sopra indicata, è abrogata la disciplina della procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui alla propria deliberazione n. 24 del 23/02/2016;
3. di dare atto che:
 - la Procedura di segnalazione allegata è stata condivisa con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Sassuolo, Lepida Spca, il quale ha ritenuto la stessa in linea con le indicazioni normative e le Linee guida diffuse dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
 - la software house Laser Romae s.r.l. che, in esecuzione del contratto stipulato dal Settore Servizi Informativi Associati dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, fornisce la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni secondo le modalità di tutela dell'anonimato e della riservatezza dei dati personali previsti dalla normativa in materia, incaricata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ha attestato con comunicazione che l'applicativo è conforme ai requisiti previsti;
 - in merito alla nuova procedura sono stati informati i Sindacati, ex art. 4, comma 1, D.Lgs. 24/2023, come in premessa indicato;
4. di approvare la nuova procedura anche quale atto di indirizzo per la società *in house* Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., alla quale dovrà essere trasmessa copia del presente provvedimento;
5. di dare ampia diffusione della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni;
6. di disporre la pubblicazione del documento allegato alla presente deliberazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della corruzione;
7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, ravvisata l'urgenza di rendere quanto prima operativa la procedura e la disciplina in oggetto, con unanime e separata votazione, espressa per appello nominale

DELIBERA

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.267/2000 onde procedere alla costituzione in giudizio nei termini di rito.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2025

della quale si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Matteo Mesini

Il Segretario Generale
Maria Assunta Manco

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 29

**SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO : PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE
EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O
L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD.
WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA
PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023) -
ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA ANAC DELIBERA N.
311/2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 03/03/2025

Il Segretario Generale
Maria Assunta Manco / InfoCert
S.p.A.

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 29

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD. WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023) - ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA ANAC DELIBERA N. 311/2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 06/03/2025

Il Responsabile
del Servizio Economico
Finanziario
Claudio Temperanza / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 30 del 06/03/2025

**OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO
L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (CD. WHISTLEBLOWING) - DISCIPLINA DELLA TUTELA
DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023) -
ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA ANAC DELIBERA N. 3111/2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 10/03/2025 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2025

Decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267

Immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Sassuolo, 10/03/2025

Il Segretario Generale
Maria Assunta Manco / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica (cd. *whistleblowing*) - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023)

Premessa

Il presente documento illustra la procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing adottata dal Comune di Sassuolo e approvata con deliberazione della Giunta n. ___ del ___/03/2025. In particolare, di seguito viene descritta la modalità di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite tramite la piattaforma della software house Laser Romae s.r.l. che, in esecuzione del contratto stipulato dal Settore Servizi Informativi Associati dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ha fornito lo strumento per la gestione delle segnalazioni secondo le modalità di tutela dell'anonimato e della riservatezza dei dati personali previsti dalla normativa in materia. La stessa software house è stata incaricata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Tale procedura di segnalazione è stata, inoltre, condivisa con il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Comune di Sassuolo, Lepida Spca, il quale ha ritenuto la stessa in linea con le indicazioni normative e le Linee guida diffuse dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Infine in merito alla nuova procedura sono state informate le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale e locale.

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) "*Violazioni*": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) "*Segnalazione*": la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- c) "*Whistleblower*" o "*Segnalante*": persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) "*Facilitatore*": persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) "*Persona coinvolta*": persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) "*RPCT*": Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 1 Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno di cui all'art. 4.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad uno o più soggetti diversi da quello previsto (ad esempio un Dirigente) tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 13/03/2025 da Macchioni Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ricevimento, al RPCT del Comune di Sassuolo, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 2 Soggetti segnalanti

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) dipendenti del Comune di Sassuolo anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Sassuolo;
- c) i dipendenti delle *società in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente¹, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Sassuolo;
- d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Sassuolo fornendo beni o servizi o realizzando opere;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Sassuolo (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Sassuolo;
- f) dipendenti in periodo di prova;
- g) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Sassuolo:
 - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
 - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Art. 3 Ambito della violazione

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023² e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

¹ Società in controllo pubblico ai sensi del D. Lgs 175/2016 ed enti in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis co. 2 lett. c) del D. Lgs 33/2013.

² La normativa comunitaria richiamata nell'Allegato 1 riguarda: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività, eccetto se trattasi di "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.

Segnalazioni anonime ordinarie³ o provenienti da soggetti estranei all'Ente e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10 lett. f).

Le segnalazioni anonime verranno registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per massimo 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui all'art. 10 lett. f).

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nell'Amministrazione comunale di Sassuolo nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 4 Canale interno di segnalazione

a) Segnalazione tramite piattaforma informatica

Il canale interno attivato dal Comune di Sassuolo per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l'utilizzo di una procedura informatica.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale del Comune di Sassuolo, alla pagina dedicata:

<https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi/vita-lavorativa/whistleblowing>

³ Con tale espressione si intendono tutte quelle segnalazioni che, a prescindere dal *nomen*, non rientrano nel perimetro delle segnalazioni qualificabili come whistleblowing ai sensi del d.lgs. n. 24/2023. Si fa riferimento, ad esempio, a reclami, contestazioni e a ogni altro genere di richieste e segnalazioni che l'amministrazione riceve ordinariamente e che attengono alla propria sfera di attività e organizzazione (es. segnalazioni relative agli aspetti pubblici del territorio – strade, illuminazione, rifiuti, verde pubblico, etc.)

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT del Comune di Sassuolo, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici, individuato dal SIA (Servizi Informativi Associati) dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per l'implementazione della procedura informatica, il quale è stato nominato, in sede di affidamento della fornitura, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR nonché amministratore di sistema.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il *Key code*, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.

Inoltre, il segnalante può utilizzare la procedura anche per richiedere un appuntamento con il RPCT e fare la segnalazione durante il colloquio in forma orale.

Il RPCT e il vice RPCT⁴, in caso di assenza anche temporanea del primo, sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali ed adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

b) Segnalazione in forma orale

La segnalazione interna, in via alternativa a quella tramite piattaforma informatica, può essere effettuata telefonicamente contattando direttamente il RPCT, o il vice RPCT in caso di assenza anche temporanea del primo, al numero d'ufficio negli orari d'ufficio; in tale occasione è possibile richiedere un incontro diretto.

Al fine di garantire un effettivo e corretto procedimento, al momento della ricezione della segnalazione orale il RPCT documenta la stessa mediante un resoconto dettagliato della conversazione, che viene registrato mediante protocollazione riservata e custodito ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

In caso sia stato richiesto un incontro diretto si procede con le modalità di cui all'art. 5, quarto e quinto periodo, in quanto compatibili.

L'istruttoria e la gestione della segnalazione telefonica è effettuata, per quanto compatibile, con le modalità di cui agli artt. 6 e seguenti.

Art. 5 Procedura per la segnalazione tramite piattaforma informatica

E' indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante tramite il canale interno di cui al precedente articolo sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti e contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata tramite l'applicativo informatico e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

⁴ In caso di assenza temporanea, il RPCT è sostituito dal Vicesegretario Generale.

In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni, e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Art. 6 Supporto al RPCT nella gestione delle segnalazioni

Il RPCT è coadiuvato nella gestione delle segnalazioni dal gruppo di supporto composto dal personale appositamente individuato in staff del RPCT.

Nel caso in cui la segnalazione preveda colloqui tra il segnalante e il RPCT, ad essi può assistere un componente dello staff.

Nel caso residuale che il RPCT o i componenti del gruppo di supporto si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, si procederà come segue:

- se il conflitto di interesse riguarda il RPCT, il RPCT si asterrà e verrà sostituito dal Vice RPCT;
- se il conflitto di interessi riguarda un componente del gruppo di supporto, il componente si asterrà dal prendere parte alla gestione della segnalazione.

Art. 7 Attività di accertamento delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvalendosi del gruppo di supporto, il RPCT archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza temporanea procederà il Vice RPCT.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente responsabile del Settore di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza,

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 13/03/2025 da Macchioni Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). In tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione all'UPD, nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 8 "Tutela della riservatezza";

- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito finale dell'istruttoria il segnalante.

Art. 8) Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 4 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, al Vice RPCT ed al gruppo di supporto, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT, il Vice RPCT, i componenti del gruppo di supporto e l'amministratore di sistema rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 4, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 13/03/2025 da Macchioni Elena.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 4, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Art. 9 Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora, nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria, il RPCT e il suo sostituto si trovino entrambi in una delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, inviteranno la persona segnalante a rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 10 Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche⁵.

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui al precedente capoverso.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

⁵ Art. 15 del D. Lgs. 24/2023.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il *whistleblower* si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 11 Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute **ritorsive** nei confronti del segnalante è comunicata **esclusivamente** all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 12 La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 13 Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 14 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.